

STATUTO ADOC SANNIO APS

PARTE PRIMA

Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)

E' costituita con sede principale alla Via Marmorale 6, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori - ADOC SANNIO APS, (per brevità "ADOC SANNIO APS") promossa dalla Unione Italiana del Lavoro. L'ADOC SANNIO APS è associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati dalla Costituzione Repubblicana, dai Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

L'ADOC SANNIO APS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Non vi è alcuna incompatibilità tra l'adesione all'ADOC SANNIO APS, e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.

L'Associazione rappresenta il primo livello dell'articolazione territoriale di "ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, Associazione di Promozione Sociale" (nel seguito anche "ADOC APS Nazionale") e svolge, in armonia con gli indirizzi di quest'ultima, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel territorio provinciale di BENEVENTO.

L'Associazione ha sede legale in Benevento alla Via Marmorale 6.

La denominazione "ADOC APS - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI - SANNIO", il suo acronimo "ADOC SANNIO APS" e il logo distintivo sono tutelati ai sensi di legge. La tutela del logo e l'utilizzo e la gestione degli stessi da parte dell'ADOC SANNIO APS è disciplinata dal regolamento di attuazione dello Statuto dell'ADOC APS Nazionale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – (Scopi, obiettivi e attività di interesse generale)

L'ADOC SANNIO APS riconosce e rende propri gli scopi, obiettivi e attività di interesse generale dell'ADOC APS Nazionale di cui allo Statuto dell'ADOC APS Nazionale a cui si rinvia e che vengono qui elencati per completezza del presente Statuto.

L'Associazione ha, quindi, come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.

In particolare, l'Associazione intende perseguire in ambito provinciale, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, i seguenti scopi ed obiettivi:

- 1) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera w del CTS, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione inibitoria collettiva e di classe e nelle sedi opportune secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti individuali omogenei e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente;
- 3) stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti come singoli e come collettività;
- 4) promuovere e favorire l'associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

- 5) contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
- 6) accertare e promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali;
- 7) promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori;
- 8) promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;
- 9) promuovere sia la tutela dell'ambiente, anche in un'ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto;
- 10) per conseguire gli obiettivi statuari l'ADOC SANNIO APS, potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- 11) per conseguire gli obiettivi statuari l'ADOC SANNIO APS, potrà utilizzare fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;
- 12) rappresentare gli interessi dei consumatori /utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali provinciali, e, in rappresentanza degli interessi provinciali, anche ai livelli nazionali, europei e internazionali di concerto con l'ADOC APS Nazionale;
- 13) sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, un'attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l'informazione e l'educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;
- 14) promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali, i diritti individuali omogenei dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all'offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L'attività di ADOC SANNIO APS, sarà orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), circa la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l'ADOC SANNIO APS, potrà effettuare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell'eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre, potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web della struttura nazionale, regionale e provinciale. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all'Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui servizi bancari e all'Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione;
- 15) promuovere i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). In particolare, la sigla ADR contraddistingue le procedure che si attivano per risolvere le controversie tra i consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi;
- 16) promuovere lo sviluppo della bilateralità, del confronto, del dialogo e della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- 17) garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia

Ente
Ufficio Territoriale

dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati;

- 18) promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell'ambiente;
- 19) promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico, di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d'azzardo patologico e per ogni altra attività rientrante negli scopi associativi;
- 20) partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori, anche promuovendo gruppi di acquisto e attivando e partecipando ad osservatori per rilevare qualità, prezzi e tariffe dei beni di consumo e dei servizi;
- 21) promuovere la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali, europei ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione, sempre per il livello provinciale e coordinandosi per tutte le attività con la Struttura Nazionale e con la Struttura Regionale;
- 22) promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;
- 23) l'ADOC SANNIO APS, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi e comunque in linea con gli scopi e gli obiettivi dello statuto, sempre per il livello provinciale e coordinandosi per tutte le attività con la Struttura Nazionale e con quella Regionale;
- 24) ADOC SANNIO APS realizza e pratica forme di servizio civile, nazionale, regionale e provinciale e di impiego nei progetti previste dalla normativa nazionale ed europea, di concerto con ADOC APS Nazionale e con la competente ADOC APS Regionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti, in ottemperanza a quanto previsto dal CTS, con decreto interministeriale 19 maggio 2021, n. 107; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte della Direzione Provinciale, in conformità alle indicazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 3 – (Attività diverse e raccolta fondi)

L'ADOC SANNIO APS, può esercitare, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diversa da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs 117/2017, dalla normativa vigente ad a mente del presente Statuto. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 è documentato nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'ADOC SANNIO APS, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche l'attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – (Associati)

L'Associazione è costituita dagli associati di ADOC APS Nazionale che hanno la residenza, il domicilio o la sede nel territorio provinciale di riferimento. Possono far parte dell'ADOC SANNIO APS, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 35 del CTS, le persone fisiche o associazioni di promozione sociale, enti del terzo settore o associazioni o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati iscritti all'ADOC SANNIO APS, partecipano alla vita associativa; tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto per eleggere gli organi associativi in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell'Associazione, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; possono esaminare i libri associativi tenuti presso la sede della struttura provinciale, previa richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima.

Chi intende iscriversi può presentare domanda presso la presente sede provinciale e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'ADOC APS Nazionale.

In caso di rigetto della richiesta, l'ADOC SANNIO APS comunicherà in forma scritta entro 30 giorni, le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.

L'iscrizione comporta per il nuovo associato il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

Tali contributi sono finalizzati alle esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell'Associazione.

Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale con cadenza almeno annuale, con la tracciabilità economica e anagrafica, così come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del MISE del 21 dicembre 2012.

L'iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerarsi nulla.

Nel caso si rilevino tali inadempienze, la struttura provinciale dovrà essere sottoposta al monitoraggio degli organi competenti, che possono proporre una Assemblea straordinaria degli associati anche finalizzata al rinnovo degli organi statutari.

La qualità di associato si perde per morte, recesso notificato per iscritto che ha effetto immediato, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, per provvedimento di esclusione.

Può essere escluso l'associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della Associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima, quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione del singolo associato è adottato dall'ADOC SANNIO APS e viene deliberato dalla Direzione Provinciale che provvede all'invio della comunicazione scritta all'associato interessato.

L'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui l'associato rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è comunque adottato dalla Direzione Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.

La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale per l'associato che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del precedente versamento.

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I procedimenti di commissariamento degli organi dell'ADOC APS Provinciale devono concludersi entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Direzione Nazionale dell'atto di commissariamento; è ammessa una proroga motivata per ulteriori sei mesi.

PARTE SECONDA

Art. 5 - (ADOC SANNIO APS: autonomia, definizione, struttura e compiti)

L'ADOC SANNIO APS è giuridicamente ed amministrativamente autonoma, gode di autonomia operativa e gestionale-organizzativa secondo le competenze attribuite dallo Statuto dell'ADOC APS Nazionale e risponde direttamente e processualmente tramite il proprio rappresentante dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta e segue le linee guida nazionali. Nella sede provinciale potranno essere effettuati controlli da parte della struttura nazionale per verificare il rispetto delle norme.

In conformità a quanto previsto nello Statuto ADOC APS Nazionale, lo statuto di ADOC SANNIO APS deve essere conforme ed in armonia con lo statuto nazionale e con quello regionale.

L'ADOC APS Nazionale non risponde, per il fatto dell'adesione delle rappresentanze locali all'Associazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da ADOC SANNIO APS o dalle persone che la rappresentano, nonché le eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all'immagine dell'Associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi, obiettivi, attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto. ADOC SANNIO APS ed i relativi rappresentanti sono responsabili per le obbligazioni assunte nell'esercizio del loro mandato senza potersi ricondurre all'ADOC APS Nazionale.

I rapporti amministrativi della tenuta degli iscritti relativi al tesseramento, interventi di natura finanziaria disposti dall'ADOC APS Nazionale a favore ed in collaborazione con le articolazioni territoriali, costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria dell'Associazione Nazionale senza assunzione di alcuna corresponsabilità da parte di quest'ultima.

L'ADOC SANNIO APS:

- esprime l'unità organizzativa e politica degli associati nell'ambito del proprio territorio;
- concorre alla formazione delle politiche consumeristiche regionali e nazionali e si adopera per la corretta gestione e diffusione nel proprio territorio;
- è competente su tutte le materie disciplinate nei regolamenti provinciali o nei deliberati comunali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi capaci di assicurare agli iscritti, ai cittadini/consumatori e agli utenti, risparmiatori e piccoli azionisti, prestazioni efficaci ed efficienti anche attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e la realizzazione delle loro aspirazioni.

L'ADOC SANNIO APS, anche al fine di armonizzare l'attività dell'Associazione Nazionale nel territorio, ha l'obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con la competente ADOC APS Regionale.

Sono emanazione della l'ADOC SANNIO APS le Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e gli Sportelli di Assistenza presenti nella Provincia di riferimento, che attuano l'attività associativa ed assicurano la presenza dell'ADOC APS a livello locale. Esse devono conformarsi alle direttive del Presidente dell'ADOC SANNIO APS il quale ne è responsabile.

L'ADOC SANNIO APS, è dotata di un proprio Statuto registrato a garanzia della autonomia amministrativa e politica della stessa.

Art. 6 - (L'ADOC SANNIO APS: organi)

Sono Organi dell'ADOC SANNIO APS:

- l'Assemblea Provinciale degli associati;
- la Direzione Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- il Vice Presidente Provinciale;
- il Tesoriere Provinciale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Art. 7- (Assemblea Provinciale degli associati)

All'Assemblea Provinciale degli associati spettano i pieni poteri deliberativi per il territorio di competenza.

L'Assemblea Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale degli associati, secondo norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti

gli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Essa elegge i componenti della Direzione Provinciale.

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga necessario votandolo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ogni qualvolta per richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.

L'Assemblea Provinciale degli associati è convocata dal Presidente con avviso pubblico 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti gli associati e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Copia della convocazione dell'Assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale e a quella regionale.

Sono comunque salve le competenze dell'Assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui l'ADOC SANNIO APS abbia un numero di associati inferiore a 500.

L'Assemblea Provinciale, inoltre:

- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione e di almeno la metà degli aventi diritto in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8;
- delibera, ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Art. 8 - (Direzione Provinciale)

La Direzione Provinciale è l'organo di direzione e amministrativo.

La Direzione Provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti. Essa è composta da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dall'Assemblea Provinciale degli associati. Essa si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Provinciale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono, comunque, salve le competenze dell'Assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui l'ADOC SANNIO APS abbia un numero di associati inferiore a 500.

I compiti della Direzione Provinciale sono:

- a) definire le linee strategiche dell'azione dell'ADOC SANNIO APS sul territorio di riferimento;
- b) approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall'art. 13 secondo comma CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Regionale. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 CTS). Comunque saranno rispettate le disposizioni di legge tutte ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) convocare la riunione in via straordinaria dell'Assemblea Provinciale degli associati;
- e) vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni provinciali, nonché sulle direttive regionali e nazionali;
- f) sanzionare le violazioni statutarie, applicando quanto previsto nell'art. 4 dello Statuto;

- g) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- h) deliberare sulla decadenza degli associati in base all'art. 4 del presente Statuto;
- i) predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- j) coadiuvare il Presidente nell'amministrazione gestionale ed organizzativa;
- k) decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- l) eleggere a livello Provinciale:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente, il Tesoriere e l'eventuale Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 30 del CTS.

In parziale deroga rispetto a quanto previsto nel precedente art. 7, la Direzione Provinciale è autorizzata a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero rendersi necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni di legge e/o essere richieste dalla pubblica amministrazione e/o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 9 - (Presidente Provinciale)

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione a livello provinciale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto. Egli rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- convoca la Direzione Provinciale e l'Assemblea Provinciale degli associati;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Provinciale e dall'Assemblea Provinciale degli associati;
- assicura il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale e delle proprie emanazioni locali (Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza) con le direttive di ordine generale emanate dagli organi regionali e centrali dell'Associazione.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 10 – (Vice Presidente Provinciale)

Il Vice Presidente Provinciale affianca il Presidente Provinciale nell'esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Provinciale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art. 9 ultimo capoverso.

Art. 11 - (Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo provinciale)

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo provinciale è l'organo di controllo contabile la cui nomina è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del CTS.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dalla Direzione Provinciale per la durata di quattro anni. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

L'incarico di componente del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Provinciale è incompatibile con altre cariche sociali.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Provinciale, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti dell'Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'Organo di Controllo.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Provinciale sono:

- controllare la regolarità dei documenti contabili nel proprio territorio;
- redigere e presentare alla Direzione Provinciale le rispettive relazioni al rendiconto annuale e sull'attività svolta.

Il Presidente partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale.

Art. 12 - (Tesoriere Provinciale)

Il Tesoriere Provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale ed è l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale con voto consultivo.

PARTE TERZA

Art. 13 - (Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie e da ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'ADOC SANNIO APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - (Scritture contabili e bilancio)

L'ADOC SANNIO APS redige il bilancio nelle forme e nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del CTS, dallo Statuto dell'ADOC APS Nazionale e dal Regolamento che verrà adottato dall'ADOC APS Nazionale.

Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio è sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del CTS ed è approvato dalla Direzione Provinciale entro i termini di cui al Regolamento sopra citato al comma 1. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede provinciale.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dal CTS.

Art. 16 - (Bilancio sociale)

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dall'art. 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il Bilancio Sociale deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione ed insieme ad esso gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il Bilancio Sociale va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto anche con modalità elettroniche.

Art. 18 - (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del CTS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

PARTE QUARTA

Art. 19 - (Volontariato e attività di volontariato)

L'ADOC SANNIO APS, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ADOC SANNIO APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 20 – (Regolamento di attuazione)

L'ADOC SANNIO APS si impegna ad attuare e a rispettare il Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale e ad ottemperare agli indirizzi, direttive e delibere assunte dai competenti Organi di ADOC APS Nazionale e della competente ADOC APS Regionale.

Art. 21 – (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica lo Statuto dell'ADOC APS Nazionale, quanto disposto dal Codice del Terzo settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile allo Statuto dell'ADOC APS Nazionale, al CTS e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea Provinciale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 22 – (Norme transitorie)

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione di ADOC SANNIO APS nel RUNTS, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui la medesima Associazione sarà iscritta in tale Registro. A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del RUNTS e per la durata della stessa, l'Associazione utilizza nella propria denominazione sociale l'acronimo APS.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

Antonella Forzione

Angela Rubano

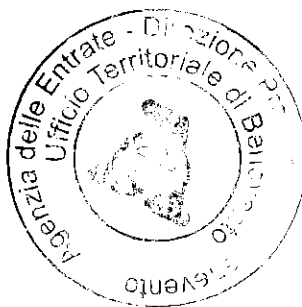
Torinese Fossano

Franco Basso

Giovanni De Luca

Sara Forzani

Virginia Veronesi



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Registrazione II 21.02.2025
N° 195 Mod. 3 Vol. -
Pagati € 200,00 (duecento/00)
☐ Cedolare legge Art. 3 D.Lgs 14/3/2011

Il Funzionario
F. RANALLI
[Firma]

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di servizio n. 54/4)